

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 152

11 aprile 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALL'EUROREGIONE ADRIATICA

Oggetto consiliare n. 2425

## RELAZIONE

Il progetto di legge in discussione ha per oggetto la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio fondatore, ad un'associazione senza scopo di lucro, di diritto croato, denominata "Euroregione Adriatica", che si pone finalità di sviluppo della cooperazione interistituzionale e coordinamento delle politiche territoriali di Amministrazioni pubbliche di livello regionale che si affacciano sul Mare Adriatico e che appartengono al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica di Montenegro e della Repubblica di Albania.

Una serie di incontri e convegni internazionali tenutisi in diversi Paesi dell'area adriatica ha dimostrato la diffusa volontà di Amministrazioni, di diverso livello istituzionale, di assicurare ampio sostegno e partecipazione ad una iniziativa, intesa come strumento chiave per l'integrazione nell'ambito del bacino adriatico in particolare e come strumento per avvicinare i Paesi dei Balcani Occidentali allo spazio comunitario.

Il processo di integrazione, fortemente voluto dall'Unione Europea, ha recentemente assunto un risalto ancora maggiore, in considerazione dei maggiori squilibri e complessità generati dal processo di allargamento a 27 Stati ammessi a far parte dell'Unione. Ulteriore fattore che complica il quadro di intervento è l'evoluzione dell'"Area dell'Euro", anch'essa recentemente aggiornata in seguito all'ingresso della Slovenia in qualità di membro e la Croazia come Paese in pre-adesione.

La costituzione dell'Euroregione Adriatica (di seguito EA), proposta dagli enti territoriali, che hanno operato sotto l'egida, ed in piena collaborazione, del Consiglio d'Europa, risponde a questa esigenza di rafforzamento della cooperazione tra le Istituzioni di livello regionale che si fronteggiano sulle sponde dell'Adriatico, nella prospettiva di garantire una migliore integrazione, ed uno sviluppo ampio ed armonioso dei territori rappresentati.

Molto lavoro di approfondimento è stato svolto per capire quale fosse lo strumento giuridico più adatto a realizzare gli obiettivi prefissati; in particolare, è risultata di grande interesse l'esperienza svolta da molteplici strutture presenti sul territorio europeo denominate Euroregioni, che da tempo perseguono con successo obiettivi di sviluppo ed integrazione analoghi (Euroregione Nord Est, Euroregione Ionica, Euroregione Alpi Mediterraneo, Euregio).

La volontà politica di procedere all'istituzione di un'Euroregione per lo sviluppo armonico del territorio che si affaccia sul Mare Adriatico è stata da ultimo confermata nella Conferenza Internazionale di Venezia del 6 febbraio 2006, attraverso la sottoscrizione di una "dichiarazione congiunta", con la quale un primo nucleo di soggetti promotori si impegnano a sostenere l'approvazione di uno Statuto condiviso, nel rispetto delle norme vigenti in ciascuno degli ordinamenti di riferimento, e successivamente a procedere all'elezione degli Organi istituzionali dell'EA.

L'art. 64 del vigente Statuto della Regione Emilia-Romagna prevede che «La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.».

Il controllo sulla presenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 64 avviene tramite la valutazione dei contenuti dello Statuto che è destinato a rappresentare il documento di riferimento per tutte le attività dell'Euroregione. Per questo motivo, l'art. 64 richiede inoltre che la legge istitutiva determini «la misura, i presupposti e le condizioni della partecipazione regionale».

A mente dell'art. 1 dello Statuto dell'Euroregione Adriatica, gli obiettivi dell'associazione sono:

- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione;
- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;
- stabilire gli interessi di sviluppo comuni attivando una strategia comune;
- realizzare programmi di scambi culturali;
- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze nella realizzazione di programmi europei.

L'Associazione ha come compito istituzionale quello di presiedere al coordinamento delle politiche di sviluppo e promozione del territorio degli Enti territoriali di livello regionale appartenenti a Paesi del bacino adriatico in cinque settori di mutuo interesse, caratterizzati da un'elevata sensibilità in termini socio-economici ed ambientali:

- turismo e cultura;
- agricoltura;
- tutela ambientale;
- pesca;
- infrastrutture e trasporti.

L'Euroregione ha natura giuridica di associazione senza scopo di lucro, di diritto privato croato (la sede è in territorio croato); quanto alla struttura amministrativa, l'Euroregione attualmente dispone di organi provvisori di governo (presidenza istriana, vicepresidenza molisana) e non è supportata da una struttura amministrativa, ma lo Statuto prevede i seguenti elementi essenziali:

- esistono membri associati (enti territoriali che si affacciano

sull'Adriatico che ne fanno domanda, partecipano finanziariamente con una quota annua e hanno diritto di voto) ed onorari (Governi nazionali, Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Commissione UE ecc.);

- possono essere ammessi anche altri soggetti, in qualità di osservatore (ogni ente territoriale sull'Adriatico che non ha aderito all'Euroregione) oppure di istituzione di sostegno (soggetti che collaborano a vario titolo senza potere decisionale);
- è prevista un'Assemblea, quale Organo rappresentativo dei singoli membri associati, con poteri decisionali sullo Statuto, di approvazione del bilancio e relazione finanziaria, di nomina del Presidente e Vicepresidente, di nomina dei Revisori e dei membri delle commissioni; l'Assemblea è competente anche a valutare l'operato dell'Euroregione e definisce le politiche d'azione dell'associazione. L'Assemblea decide di regola all'unanimità dei presenti;
- sono previsti inoltre: un Presidente con carica biennale, un Comitato esecutivo ed un Collegio di Revisori, nonché una Segreteria per le mansioni di natura tecnica ed amministrativa correlate alle attività dell'Euroregione, con sede a Pola ed a Bruxelles;
- le fonti di finanziamento dell'Euroregione annoverano le quote annuali provenienti dai membri associati, donazioni e contributi facoltativi, e altre fonti di finanziamento, ivi comprese quelle di provenienza comunitaria.

Considerato quindi il disegno politico istituzionale sopra descritto, si ribadisce che l'Euroregione Adriatica costituisce un'occasione esclusiva di sviluppo territoriale nel rispetto della complementarietà e del coordinamento istituzionale delle politiche per l'area adriatica.

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di membro associato ammonta a 1.000 Euro per l'annualità 2007.

Il Pdl consiste di un solo articolo, composto da 8 commi, che sono sinteticamente illustrati di seguito:

- 1) il primo comma dispone l'autorizzazione alla partecipazione della Regione all'Euroregione Adriatica, ai sensi del citato art. 64 dello Statuto regionale.
- 2) Nel secondo comma sono illustrate le principali indicazioni sulla natura giuridica dell'EA, e le finalità statutarie.
- 3) Il terzo comma dispone le condizioni di partecipazione della Regione, condizioni tutte ampiamente soddisfatte dall'EA.
- 4) Nel quarto comma viene dato mandato al Presidente della Regione o suo delegato per il perfezionamento dell'iter di adesione. Viene inoltre attribuita al Presidente della Giunta la rappresentanza in seno all'EA, con facoltà di delega.
- 5) Il comma successivo dispone una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali, nel caso in cui avvengano modifiche allo Statuto dell'Euroregione.
- 6) Il sesto comma autorizza la Regione Emilia-Romagna a versare all'EA la quota associativa annuale a partire dal 2007 e per gli esercizi successivi, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
- 7) Il comma successivo contiene una clausola di chiusura che mantiene la possibilità di finanziare interventi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Euroregione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di volta in volta verificate.
- 8) Anche l'ultimo comma contiene disposizioni finanziarie.

## PROGETTO DI LEGGE

### Articolo unico

#### *Partecipazione ad Euroregione Adriatica*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, a partecipare quale socio fondatore all'Euroregione Adriatica, d'ora in avanti denominata EA.

2. L'EA è un'associazione di diritto croato senza scopo di lucro, costituita da Enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar Adriatico, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento delle politiche di sviluppo. L'EA è approvata come "Associazione Euroregione Adriatica" secondo il diritto privato croato, con decreto del Ministero dell'Amministrazione della Repubblica di Croazia – Sezione Istria (sede di Pola) del 20 settembre 2006, con atto numero UP/I-007-02/06-01/308, protocollo numero 2163-06-02-06-2.

3. La partecipazione della Regione all'EA è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'Euroregione Adriatica. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

5. Ogni proposta di modifica sostanziale allo Statuto dell'EA deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la continuazione dei vincoli associativi. La Giunta regionale cura l'informazione preventiva all'Assemblea legislativa prevista dall'art. 64, comma 4, dello Statuto.

6. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA la quota associativa annuale, che per l'esercizio 2007 ammonta a Euro 1.000,00. Per gli esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all'EA le somme corrispondenti alle quote annue previste dallo Statuto dell'EA stessa per ciascun membro associato, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

7. La Regione Emilia-Romagna può concedere eventuali ulteriori contributi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo Statuto dell'Associazione, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).



























